

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI SINDACI
(ART. 10 BIS COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 12 DEL 2009)**

INDICE

Regolamento di Funzionamento della Consulta dei sindaci	1
Art. 1	2
Oggetto e Finalità del Regolamento	2
Art. 2	2
Costituzione della consulta dei sindaci	2
Art. 3	2
Sede della Consulta dei sindaci e verbalizzazione delle sedute	2
Art. 4	2
Funzioni della Consulta dei sindaci	2
Art. 5	3
Presidenza della Consulta dei sindaci.....	3
Art. 6	3
Compiti del Presidente effettivo della Consulta dei sindaci	3
Art. 7	3
Convocazione della Consulta dei sindaci	3
Art. 8	4
Partecipazione alle Sedute della Consulta dei sindaci.....	4
Art. 9	4
Organizzazione dei Lavori della Consulta dei sindaci.....	4
Art. 10	5
Modalità di votazione della Consulta dei sindaci	5
Art. 11	5
Termine dell'Adunanza	5
Art. 12	6
Elettorato Passivo	6
Art. 13	6
Decorrenza e Durata delle Cariche di Rappresentanti dei Comuni	6

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 bis comma 2 della Legge regionale n. 12 del 2009, il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento della Consulta dei Sindaci dei Consorzi di Bonifica, di seguito Consulta, nonché le modalità di nomina del Presidente di tale Consulta, di cui all'art. 10 bis comma 3 della Legge medesima e i rapporti con il Consorzio di bonifica in merito ai compiti assegnati dalla Legge.

ART. 2

COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Sono componenti della Consulta i Sindaci dei comuni o gli assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica.
2. Ciascun Sindaco può delegare, di volta in volta o in forma permanente, ad un assessore del proprio Comune le proprie funzioni di rappresentanza dell'ente e l'esercizio del voto in sede di adunanza della Consulta, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza.

ART. 3

SEDE DELLA CONSULTA DEI SINDACI E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Le adunanze della Consulta - si svolgono presso la sede legale del Consorzio di bonifica o altra sede messa a disposizione dal Consorzio stesso.
2. La verbalizzazione delle sedute sarà svolta da un segretario messo a disposizione dal Consorzio

ART. 4

FUNZIONI DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Nella sua prima seduta, la Consulta dei sindaci si dota di proprio regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
2. La Consulta dei sindaci nomina il proprio Presidente tra i propri componenti, come previsto dall'art.12, nella prima seduta di insediamento.
3. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del consiglio di amministrazione del Consorzio, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del consorzio.
4. La Consulta viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta da parte del Consorzio di bonifica, parere obbligatorio e non vincolante al consiglio d'amministrazione sui seguenti atti:

- a) piano annuale di attività;
- b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) piano generale di bonifica e tutela del territorio;
- d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.

ART. 5

PRESIDENZA DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Il Presidente, da individuarsi tra i suoi componenti, viene eletto dalla Consulta , come previsto dall'art.12, durante la prima seduta di insediamento.
2. La votazione relativa al Presidente della Consulta è presieduta dal Sindaco presente più anziano per età che assume il titolo di Presidente Provvisorio.
3. Il Sindaco più anziano per età, che assume la Presidenza provvisoria della Consulta , ha il compito di far approvare il Regolamento e coordinare la votazione del Presidente effettivo della Consulta .

ART. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE EFFETTIVO DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Il Presidente Effettivo della Consulta (d'ora in poi Presidente della Consulta) presiede le sedute e assicura il corretto svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente della Consulta partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica, delle cui convocazioni è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 1 della LR 12/2009.

ART. 7

CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. La Consulta dei Sindaci è convocata, nella prima seduta di insediamento, dal Presidente del Consorzio di bonifica uscente, entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali, fissata dalla Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. Veneto 12/2009 per l'approvazione del Regolamento e la nomina del Presidente della Consulta.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta fosse necessario, nei termini di almeno due volte l'anno previsti dalla legge.
3. La Consulta dei Sindaci potrà essere convocata dal Presidente del Consorzio di Bonifica qualora fosse necessario per sostituire il Presidente della Consulta a seguito di scadenza del mandato di Sindaco, decadenza dalla carica, dimissioni o altra causa di cessazione della stessa ai sensi dell'art.13
4. La Consulta è convocata per mezzo di posta elettronica certificata del comune di appartenenza dei sindaci o loro delegati. In caso di non funzionamento della pec potranno essere utilizzati il fax, il telegramma o la consegna a mano.

5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della seduta, per la prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della stessa. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, con facoltà di fissazione nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stata stabilita anche la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione, entro 8 giorni da quest'ultima.
6. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti della Consulta almeno 8 giorni prima della data fissata per la seduta.
7. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati, anche in formato digitale, presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Sindaci e inviati alla casella di posta elettronica certificata dei Comuni almeno 24 ore prima della riunione. (esclusi i festivi)

ART. 8

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. La Consulta, nella sua prima seduta di insediamento, è validamente costituita, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. La Consulta, per le altre adunanze, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei sindaci o loro delegati.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
4. Qualora un componente della Consulta – non possa, per giustificato motivo, intervenire alla Consulta, ne informa il Presidente della Consulta prima dell'inizio della adunanza.
5. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

ART. 9

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Il Presidente della Consulta effettua l'appello nominale al fine di verificare la presenza dei componenti della stessa, e accertare la validità della costituzione.
2. Qualora a seguito dell'appello nominale, in prima convocazione, non sia accertata la presenza della maggioranza della Consulta, il Presidente della Consulta dichiara l'adunanza deserta.
3. La Consulta una volta costituita nella prima seduta di insediamento, procede con la Presidenza provvisoria all'approvazione del Regolamento e all'elezione del Presidente della Consulta dei Sindaci come da articolo 10bis.

4. Delle sedute e delle deliberazioni della Consulta è redatto verbale sintetico a cura del Segretario, che viene depositato presso la sede del Consorzio.
5. Il Consorzio di bonifica mette a disposizione della Consulta dei sindaci il proprio personale per lo svolgimento delle normali attività di segreteria, quali ad esempio: convocazione componenti, invio inviti, predisposizione e redazione del verbale, disponibilità della stanza.
6. In caso di assenza del Presidente, assume la presidenza della seduta il Sindaco anagraficamente più anziano

ART. 10

MODALITÀ DI VOTAZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. La Consulta elegge con votazione segreta il proprio Presidente
2. Ciascun componente della Consulta, sindaco o suo delegato, può esprimere una preferenza.
3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, il Presidente provvisorio della Consulta dispone l'effettuazione di apposito ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ballottaggio, ogni componente della Consulta dei Sindaci può esprimere un'unica preferenza.
4. Risulta eletto con la carica di Presidente della Consulta, il sindaco che ha riportato la maggioranza di voti in prima votazione o a seguito di ballottaggio.
5. Il Presidente provvisorio della Consulta procede alla proclamazione dell'eletto nel corso della medesima seduta
6. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, il conteggio e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente provvisorio della Consulta, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono dichiarate dal Presidente provvisorio della Consulta.
7. Le votazioni della Consulta dei Sindaci sul Regolamento, sue modifiche e sui pareri da rendere al Consorzio, sono palesi.
8. Le deliberazioni della Consulta dei Sindaci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 11

TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Spetta al Presidente della Consulta dichiarare la chiusura delle adunanze

ART. 12

ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta solo ai Sindaci dei comuni (anche in caso di partecipazione di un loro delegato) il cui territorio ricade all'interno del comprensorio del Consorzi di Bonifica .

ART. 13

DECORRENZA E DURATA DELLE CARICHE DI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI

1. La carica del Presidente della Consulta decorre dalla proclamazione di cui all'art. 10 del Regolamento e si conclude con la scadenza degli organi consortili prevista dall'art. 5 della Legge regionale n. 12/2009, o con la cessazione del mandato di sindaco per qualsiasi causa dovuta. In tal caso la convocazione della nuova consulta, che dovrà avvenire entro venti giorni dalla cessazione della carica, seguirà le medesime modalità di cui ai precedenti articoli art. 7 e 10 .